



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00358/2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 63/2025, presentato congiuntamente, in data 12 settembre 2025, dai sigg. [omissis] e [omissis], nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [omissis], contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC, con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto la richiesta di annullamento e/o di riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del CGS CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC n. 0015/CFA/2025-2026, pubblicata, completa di motivazioni, il 4 agosto 2025 e comunicata il 21 agosto 2025, con la quale è stato respinto il reclamo proposto, tra gli altri, dai suddetti ricorrenti avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC n. 0233/TFNSD del 23 giugno 2025, con cui è stata irrogata, a carico del suddetto sig. [omissis], la sanzione della squalifica per anni 4.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 aprile 2026.

IL PRESIDENTE
F.to Vito Branca

IL RELATORE
F.to Enzo Paolini

Depositato in Roma, in data 21 aprile 2026.

PER IL SEGRETARIO
F.to Dario Bonanno